

## Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagattella?, di Luca Masera

10 Novembre 2014

1. Lo scorso 21 ottobre, la Camera ha approvato in via definitiva la Legge europea 2013 *bis*, che all'art. 3 contiene una riforma in tema di **detenzione amministrativa** per gli stranieri irregolari, che, passata sotto pressoché totale silenzio da parte dei media nazionali, rappresenta invece una **svolta radicale** rispetto ai più recenti indirizzi di politica legislativa in materia. Per la prima volta, da quando nel 1998 il Testo unico sull'immigrazione ha introdotto anche nel nostro ordinamento l'istituto della detenzione amministrativa per gli stranieri, il legislatore è intervenuto **non per aumentare i limiti massimi** della detenzione nei Centri di identificazione ed espulsione (come accaduto più volte in passato), **ma per ridurli**, ed in maniera assai significativa. Con la riforma qui in commento si passa da un massimo di 18 mesi, introdotto nel 2011, ad un **termine improrogabile di 3 mesi**, o addirittura di soli 30 giorni, quando l'espellendo abbia già trascorso almeno 3 mesi in carcere: il termine massimo di detenzione nei CIE è dunque stato ridotto di 6 volte, nelle ipotesi generali, e addirittura di 18 volte nei casi di stranieri già detenuti per altra causa.

Il dato quantitativo, nelle sue proporzioni eclatanti, esprime un **mutamento anche teleologico** dell'istituto della detenzione amministrativa.

Con la **riforma del 2011**, che aveva elevato da 6 a 18 mesi la durata massima della detenzione, la **finalità sanzionatoria** dell'istituto aveva preso il sopravvento su quello che invece, secondo il chiaro disposto della cd. direttiva rimpatri (dir. 2008/115/CE), deve essere il solo scopo del trattenimento, cioè il superamento degli ostacoli che impediscono il rimpatrio. Si ricorderà come l'innalzamento nel 2011 dei limiti massimi da 6 a 18 mesi (il termine massimo previsto dalla direttiva) era stato disposto nell'ambito dell'ampia riforma del sistema di esecuzione dei rimpatri che si era reso necessario dopo la sentenza *El Dridi* dell'aprile 2011. La Corte di giustizia UE aveva dichiarato incompatibile con la direttiva la pena detentiva prevista all'art. 14 co. 5 *ter* TU Imm. per lo straniero inottemperante all'ordine di allontanamento, impedendo l'uso della detenzione in carcere come sanzione della condizione di irregolarità; costretto quindi a rinunciare alla sanzione penale detentiva, il legislatore della riforma aveva colto l'occasione della trasposizione della direttiva per aumentare sino al massimo previsto in sede europea (i 18 mesi previsti all'art. 15 dir.) la durata della detenzione nei CIE, che veniva all'evidenza considerata come una sorta di succedaneo della reclusione penale. Il prolungamento a 18 mesi non poteva, infatti, trovare spiegazione in reali esigenze di efficienza del sistema dei rimpatri: le statistiche da anni mostravano come mediamente il rimpatrio dei detenuti nei CIE o avveniva entro i primi 30-60 giorni, oppure era difficilissimo che avvenisse, essendovi ostacoli (come di frequente la mancata cooperazione al rimpatrio del Paese di origine dello straniero) che assai raramente potevano venire superati nei mesi successivi. Una logica efficientista avrebbero dunque sconsigliato un trattenimento prolungato, perché costoso e poco utile ad aumentare il numero dei rimpatri; ma la detenzione amministrativa per il legislatore era anzitutto uno strumento punitivo del migrante irregolare, e doveva durare più a lungo possibile, specie visto che dopo la sentenza *El Dridi* la condizione di irregolarità non era più sufficiente per la reclusione in sede penale.

Con la riforma qui in commento, la detenzione amministrativa torna alla sua **fisionomia originaria**<sup>[1]</sup> di strumento cautelare volto a consentire alla pubblica amministrazione il superamento di ostacoli transitori al rimpatrio. Novanta giorni, secondo le statistiche, sono un termine adeguato per disporre le misure necessarie all'esecuzione effettiva del rimpatrio: oggi, finalmente, oltre non si può più andare.

2. Venendo rapidamente ad una **analisi più di dettaglio** delle modifiche introdotte alla disciplina del trattenimento amministrativo, la riforma ha riscritto il testo dell'art. 14 co. 5 TU imm., che

contiene l'indicazione dei **presupposti e della durata delle proroghe del trattenimento** dopo il primo periodo di 30 giorni (la cui disciplina è rimasta invariata). La disciplina della **prima proroga** è rimasta anch'essa **invariata**: può essere disposta dal giudice di pace, su richiesta del questore, "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà", ed ha una durata fissa di 30 giorni.

La riforma ha invece **completamente riscritto il sistema delle proroghe successive**. Prima era previsto che il giudice, al ricorrere delle condizioni previste all'art. 14 co. 1 per il primo trattenimento (il sussistere di "situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento"), potesse disporre per due volte una proroga di durata fissa di 60 giorni (per un totale complessivo di 180 giorni); dopo tale primo periodo, erano possibili ancora proroghe successive di durata non superiore a 60 giorni, per una durata totale complessiva non superiore a 18 mesi, "qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi".

Oggi, dopo la prima proroga di 30 giorni, e quindi dopo i primi 60 giorni complessivi, "il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi **elementi concreti** che consentano di ritenere **probabile l'identificazione** ovvero sia **necessario** al fine di organizzare le **operazioni di rimpatrio**. In ogni caso il **periodo massimo** di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione ed espulsione **non può essere superiore a novanta giorni**".

I punti salienti della riforma sono almeno tre. Il primo e più evidente è la riduzione del termine massimo da 18 a 3 mesi, della cui importanza abbiamo già parlato sopra. Il secondo è l'eliminazione, almeno per le proroghe successive alla prima, di una durata fissa del trattenimento, e l'affidamento alla valutazione del questore e del giudice di pace del tempo che in concreto risulti necessario per l'esecuzione del rimpatrio: modifica certamente coerente con lo spirito della direttiva, che in materia di trattenimento rifugge da automatismi ed insiste sulla necessità di una valutazione caso per caso delle effettive esigenze della procedura di rimpatrio. La terza novità consiste nell'indicazione della necessità di indicare "*elementi concreti*" che rendono probabile l'identificazione, sancendo così l'illegittimità della prassi corrente presso molti uffici dei giudici di pace, che concedono le proroghe anche in mancanza di qualsiasi elemento che renda plausibile il superamento degli ostacoli al rimpatrio.

**3.** Ancora più significative sono poi le modifiche relative al trattenimento nei CIE di **stranieri** che abbiano **già trascorso dei periodi di detenzione penale** in strutture carcerarie. Sino alla riforma, tali soggetti non erano destinatari di alcuna disciplina *ad hoc* riguardo alla durata del trattenimento amministrativo, che dunque si poteva cumulare integralmente alla pena detentiva già scontata. Era tutt'altro che infrequente che lo straniero irregolare destinatario di un provvedimento di espulsione (non importa se a titolo di sanzione penale o di misura amministrativa), dopo avere scontato una pena detentiva magari anche di lunga durata, al momento del rilascio, se non era possibile eseguire subito il rimpatrio, venisse nell'attesa trasferito in un CIE, nel quale poteva restare trattenuto sino al massimo di 18 mesi previsto in generale per la detenzione amministrativa. L'inerzia dell'autorità amministrativa nel preparare il rimpatrio durante la detenzione in carcere andava quindi a danno dello straniero, che una volta scontata la pena si trovava sottoposto ad un'ulteriore limitazione di libertà all'interno dei CIE. Per superare almeno parzialmente questa forma di "doppia detenzione", il d.l. 146/2013, conv. in l.10/2014, aveva previsto che, almeno nelle ipotesi di espulsione come sanzione alternativa alla detenzione di cui all'art. 16 TU imm., già dal momento dell'ingresso in carcere la direzione dell'istituto di pena e la questura collaborassero alla organizzazione del rimpatrio, così da renderlo immediatamente eseguibile una volta terminato il periodo di detenzione (co. 5 *bis* e 5 *ter* dell'art. 16 TU imm., introdotti nel 2014).

La riforma qui in commento si spinge molto più in là nella direzione di evitare allo straniero che ha già scontato una pena l'ulteriore periodo di detenzione in un CIE. Riprendendo sollecitazioni che già

erano emerse nel corso della discussione parlamentare della l. 10/2014<sup>[2]</sup>, si prevede oggi all'art. 14 co. 5 che "lo **straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie** per un periodo pari a quello di **90 giorni** indicato al periodo precedente, **può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni**". E' durante il periodo di detenzione in carcere che l'autorità amministrativa deve attivarsi perché, terminata l'esecuzione della pena, l'espulsione sia immediatamente eseguibile; se così non è, l'ulteriore privazione di libertà nei CIE non può superare i 30 giorni, rispetto ai 18 mesi cui si poteva arrivare prima della riforma.

4. Un'altra modifica di rilievo è stata inserita all'art. 14 co. 5 *bis*, dove è contenuta la disciplina della **procedura per intimazione**, cioè delle situazioni in cui l'espulsione viene eseguita mediante intimazione allo straniero di lasciare lo Stato entro il termine di sette giorni. Prima della riforma la norma prevedeva che a tale procedura il questore facesse ricorso "qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero in un CIE, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale"; oggi è stato previsto che l'ordine di allontanamento venga altresì pronunciato quando "dalle **circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito** e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza".

La nuova disposizione riprende pressoché testualmente il contenuto dell'art. 15 § 4 dir., secondo cui "quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata". Se il trattenimento non è uno strumento per sanzionare lo straniero irregolare, ma serve solo a rendere possibile l'esecuzione del rimpatrio, è giocoforza che esso debba immediatamente cessare allorché l'esecuzione appaia per qualsiasi ragione impossibile: con la riforma l'ordinamento italiano si adegua al disposto della direttiva, venendo a risolvere uno degli aspetti in cui, anche dopo la legge di trasposizione del 2011, l'ordinamento italiano appariva più palesemente in contrasto con la normativa europea. La nuova disposizione non è in verità inserita, come nella direttiva, nella norma relativa al trattenimento nei CIE, ma in quella relativa ai requisiti della procedura per intimazione; e tuttavia, al di là della discutibile scelta topografica, è evidente che essa rilevi ai fini della determinazione dei requisiti per il trattenimento, posto che tale procedura è applicabile solo quando lo straniero non possa essere più trattenuto in un centro, e dunque l'affermazione per cui a tale procedura bisogna fare ricorso quando il rimpatrio risulti impossibile, equivale ad affermare, come fa in modo esplicito la direttiva, che in tale ipotesi debba essere immediatamente posto fine al trattenimento.

5. Merita poi un cenno una novità non inerente alla detenzione amministrativa, ma ai **reati legati alla condizione di irregolarità** del soggiorno.

Nella sentenza *Sagor* della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012, relativa alla compatibilità con la direttiva rimpatri del reato di ingresso e soggiorno irregolare di cui all'art. 10 *bis* TU Imm., si era posto il problema se il meccanismo di sostituzione della pena pecuniaria ineseguita con la **permanenza domiciliare**, previsto in generale dagli artt. 53 e 55 d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace, rappresentasse un ostacolo all'esecuzione del rimpatrio, nel qual caso sarebbe dovuto essere dichiarato illegittimo per violazione del principio dell'effetto utile della direttiva. La Corte aveva affermato che l'obbligo di permanenza domiciliare risulta d'ostacolo all'esecuzione del rimpatrio, qualora la disciplina interna "non preveda che l'esecuzione dell'obbligo di permanenza domiciliare debba avere fine a partire dal momento in cui sia possibile realizzare l'allontanamento" (§ 45), ed aveva poi lasciato "al giudice del rinvio di esaminare se esista, nella normativa nazionale, una disposizione che fa prevalere l'allontanamento sull'esecuzione dell'obbligo di permanenza domiciliare" (§ 46); in assenza di una tale disposizione, concludeva la Corte, bisognerebbe ritenere che "la direttiva osta a che un meccanismo di sostituzione della pena dell'ammenda con l'obbligo di permanenza domiciliare, del tipo previsto agli artt. 53 e 55 d.lgs. 274/2000, sia applicato a cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare" (§ 46).

Sino alla riforma in commento, non era in effetti chiaro, in mancanza di alcuna disposizione *ad hoc* relativa ai rapporti tra permanenza domiciliare ed espulsione, se la permanenza dovesse cessare quando l'espulsione risultasse eseguibile, o se invece l'espiazione della pena in oggetto impedisse l'esecuzione del rimpatrio, ponendosi così in contrasto con la direttiva. Il legislatore interviene ora a risolvere definitivamente la questione, introducendo all'art. 13 TU imm. il nuovo co. 3 *septies*, secondo cui "nei confronti dello **straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare** o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'art. 10 *bis* o all'articolo 14 co. 5 *ter* e 5 *quater*, l'**espulsione** prevista dal presente articolo è **eseguita in ogni caso** e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei co. 2 e 6 dell'art. 55 del d.lgs. 274/2000".

6. Le modifiche appena analizzate non solo le sole apportate dall'ultima legge comunitaria alla disciplina dell'immigrazione. La riforma ha in particolare interessato la materia del **rimpatrio dello straniero irregolare verso o da altro Paese membro di provenienza** (nuovi co. 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater* dell'art. 7 TU Imm.), e quella della **durata del divieto di reingresso** in caso di espulsione applicata come sanzione sostitutiva per i reati di competenza del giudice di pace (divieto di reingresso da tre a cinque anni) o del giudice ordinario (divieto non inferiore a cinque anni).

La legge europea ha quindi rappresentato per il legislatore l'occasione per intervenire su più punti della disciplina dell'immigrazione, in alcuni casi in diretta applicazione di una disposizione europea, in altri (come quello dei termini massimi del trattenimento) senza una precisa esigenza di trasposizione. Certo non si tratta di un intervento organico, ed in verità non è facile individuare un disegno di politica legislativa comune alle diverse e disparate modifiche.

La novità che connota in maniera politicamente significativa l'intervento legislativo è sicuramente quella relativa alla riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE, sulla quale già ci siamo soffermati sopra. Dopo anni in cui la libertà personale dei migranti irregolari era stata ridotta a bagattella<sup>[3]</sup>, finalmente il legislatore torna a porre in primo piano le esigenze di garanzia di tale diritto fondamentale, consentendone la limitazione solo ove strettamente funzionale all'esecuzione del rimpatrio. Il cambio di direzione è netto, e certo non era imposto dalla necessità di rispettare gli impegni internazionali dello Stato, posto che, come abbiamo già visto, la direttiva rimpatri consente il trattenimento sino ad un massimo di 18 mesi; non resta che attendere per verificare se esso è altresì significativo di un nuovo approccio globale alla materia dell'immigrazione (meno demagogicamente rigoristico e più attento alla tutela dei diritti), o se invece si tratta di un "accidente" destinato a rimanere senza seguito. Il silenzio mediatico che ha accompagnato l'approvazione della riforma induce a ritenere che la maggioranza si sia determinata a tale intervento per provare indirettamente a risolvere il problema sempre più increscioso delle condizioni dei nostri CIE, riducendone drasticamente il periodo di permanenza, ma non avesse intenzione di fare di tale intervento l'inizio di un nuovo programma di politica legislativa in materia, posto che altrimenti ben altra sarebbe stata l'enfasi attorno al provvedimento: comunque è stato compiuto un passo avanti in chiave di tutela dei diritti dei migranti irregolari, e davvero non è poca cosa visto il clima che si respira in questi mesi in Italia riguardo a tale tematica.

---

[1] Si ricorderà che, nella versione originaria del TU imm., la detenzione amministrativa non poteva durare più di 20 giorni, prorogabili al massimo di ulteriori 10 giorni.

[2] Per un'analisi di tale intervento normativo, cfr. A. Della Bella, *Emergenza carceri e sistema penale*, 2014, p. 91 ss.

[3] L'espressione è di A. Caputo, *Diseguali, illegali, criminali*, in *Quest. Giust.*, 2009, n. 2, 85, che parla di « bagattellarizzazione » della libertà dei migranti.



## Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

##### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)*

1. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le università separatamente

per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;

2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e

1864-B

ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede»;

2) il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

*(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contrav-

ventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;

c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:

«3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domi-

ciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-*bis* o all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;

d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.

14-*ter*. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;

e) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione

non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;

f) all'articolo 14, comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;

g) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;

h) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-*bis* o all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541)*

1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti»;

b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse;

c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione».

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK)*

1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni

commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

Art. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all'articolo 29, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei consumatori, delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio; ove appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto divieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia

invia un documentato rapporto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può intervenire applicando i poteri di cui all’articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti. Con il medesimo regolamento l’Autorità garante della concorrenza e del mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l’Italia»;

*b)* all’articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40» sono inserite le seguenti: «, le procedure di notifica di cui all’articolo 13».

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

#### Art. 7.

*(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027)*

1. All’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’U-

nione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

3. La lettera *b)* del comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».

#### Art. 8.

*(Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all’estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre

1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti in tutti gli altri Stati»;

b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;

2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

#### Art. 9.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei

conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;

b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;

c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

#### Art. 10.

*(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

2. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 529 è inserito il seguente:

«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;

b) al comma 533, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

#### Art. 11.

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*quater*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;

b) all'articolo 4-*quater*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»;

c) all'articolo 193-*quater*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».

#### Art. 12.

*(Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

2. All'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

##### Art. 13.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 28, comma 3-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;

*b*) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso ido-

nea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».

##### Art. 14.

*(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185)*

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'eroga-

zione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

#### Art. 15.

*(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098)*

1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».

#### Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12)*

1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «più di quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro»;

c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*».

CAPO IV  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 17.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR)*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi.

2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 18.

*(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI)*

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;

b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;

c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».

2. All'articolo 43, comma 1-*bis*.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».

#### Art. 19.

*(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)*

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

*a*) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella

*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *o*), *p*) e *q*), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

*b*) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

*c*) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

*d*) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

*e*) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

*f*) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

*g*) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo *iter* di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI

#### A TUTELA DELLA CONCORRENZA

##### Art. 20.

*(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK)*

1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Art. 21.

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)*

1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».

Art. 22.

*(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)*

1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:

a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;

b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;

c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui

al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;

d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;

e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;

f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.

2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all’ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall’articolo 2, numeri 2) e 3), e dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

6. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.

8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

10. Nell’ambito della relazione annuale al Parlamento, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell’energia all’ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all’integrità e alla trasparenza del mercato dell’energia.

11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 23.

*(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK)*

1. All’articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ovunque siano ubicati».

4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.

3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini di pagamento»;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Prassi inique*). – 1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6».

## CAPO VI

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 24.

*(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)*

1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difforni, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma

Art. 25.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea)*

1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,»;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»;

d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»;

e) al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 27.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK)*

1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».

2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente:

«3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una so-

cietà che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del medesimo codice sono richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata».

#### Art. 28.

*(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia)*

1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A, parte I, annesso alla presente legge.

2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla presente legge.

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, annesso alla presente legge.

#### Art. 29.

*(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali)*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)»;

b) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-*bis*».

#### Art. 30.

*(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013)*

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.

3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 l'accesso alle banche di dati da esse costituite o alimentate.

4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

#### Art. 31.

*(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

#### Art. 32.

*(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)*

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 33.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 34.

*(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, pari a 2,5 milioni

di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.

**PARTE I**

I. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

a) la sezione V.1. è modificata come segue:

i) nella tabella, al punto 5.1.1. dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor medicine/doktorica medicine”	Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj	1° luglio 2013»;
-----------	---	--	---------------------

ii) nella tabella, al punto 5.1.2 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	Ministarstvo nadležno za zdravstvo	1° luglio 2013»;
-----------	--	---------------------------------------	------------------

iii) nelle tabelle, al punto 5.1.3 dopo le voci relative alla Francia, sono inserite le rispettive voci:

- nella tabella relativa a «Anestesia» e «Chirurgia generale»:

«Hrvatska	Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	Opća kirurgija»,
-----------	---	------------------

- nella tabella relativa a «Neurochirurgia» e «Ostetricia e ginecologia»:

«Hrvatska	Neurokirurgija	Ginekologija i opstetricija»,
-----------	----------------	-------------------------------

- nella tabella relativa a «Medicina interna» e «Oftalmologia»:

«Hrvatska	Opća interna medicina	Oftalmologija i optometrija»,
-----------	-----------------------	-------------------------------

- nella tabella relativa a «Otorinolaringoiatria» e «Pediatria»:

«Hrvatska	Otorinolaringologija	Pedijatrija»,
-----------	----------------------	---------------

- nella tabella relativa a «Malattie dell'apparato respiratorio» e «Urologia»:

«Hrvatska	Pulmologija	Urologija»,
-----------	-------------	-------------

- nella tabella relativa a «Ortopedia» e «Anatomia patologica»:

«Hrvatska                    Ortopedija i traumatologija    Patologija»,

- nella tabella relativa a «Neurologia» e «Psichiatria»:

«Hrvatska                    Neurologija                            Psihijatrija»,

- nella tabella relativa a «Radiodiagnostica» e «Radioterapia»:

«Hrvatska                    Klinička radiologija                Onkologija i radioterapija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia plastica» e «Biologia clinica»:

«Hrvatska                    Plastična, rekonstrukcijska i estetska  
kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Microbiologia-batteriologia» e «Biochimica clinica»:

«Hrvatska                    Klinička mikrobiologija»,

- nella tabella relativa a «Immunologia» e «Chirurgia toracica»:

«Hrvatska                    Alergologija i klinička  
imunologija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia pediatrica» e «Chirurgia vascolare»:

«Hrvatska                    Dječja kirurgija                        Vaskularna kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Cardiologia» e «Gastroenterologia»:

«Hrvatska                    Kardiologija                            Gastroenterologija»,

- nella tabella relativa a «Reumatologia» e «Ematologia generale»:

«Hrvatska                    Reumatologija                        Hematologija»,

- nella tabella relativa a «Endocrinologia» e «Fisioterapia»:

«Hrvatska Endokrinologija i Fizikalna medicina i  
dijabetologija rehabilitacija»,

- nella tabella relativa a «Neuropsichiatria» e «Dermatologia e venerologia»:

«Hrvatska Dermatologija i venerologija»,

- nella tabella relativa a «Radiologia» e «Psichiatria infantile»:

«Hrvatska Klinička radiologija Dječja i adolescentna  
psihijatrija»,

- nella tabella relativa a «Geriatra» e «Malattie renali»:

«Hrvatska Nefrologija»,

- nella tabella relativa a «Malattie infettive» e «Igiene e medicina preventiva»:

«Hrvatska Infektologija Javnozdravstvena medicina»,

- nella tabella relativa a «Farmacologia» e «Medicina del lavoro»:

«Hrvatska Klinička farmakologija s Medicina rada i sporta»,  
toksikologijom

- nella tabella relativa a «Allergologia» e «Medicina nucleare»:

«Hrvatska Alergologija i klinička Nuklearna medicina»,  
imunologija

- nella tabella relativa a «Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)»:

«Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Ematologia biologica»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Stomatologia» e «Dermatologia»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Venereologia» e «Medicina tropicale»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia dell'apparato digerente» e «Medicina infortunistica»:

«Hrvatska                      Abdominalna kirurgija                      Ilitna medicina»,

- nella tabella relativa a «Neurofisiologia clinica» e «Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Oncologia medica» e «Genetica medica»:

«Hrvatska»,

iv) nella tabella, al punto 5.1.4 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	specijalist obiteljske medicine	1° luglio 2013»;
-----------	---	---------------------------------	------------------

b) nella tabella, al punto 5.2.2 della sezione V.2, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	1. Svjedodžba "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"	1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"	1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege	1° luglio 2013»;
	2. Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) sestriinstva prvostupnica (baccalaurea) sestriinstva"	2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2. prvostupnik (baccalaureus) sestriinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestriinstva	

c) nella tabella, al punto 5.3.2 della sezione V.3, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma "doktor dentalne medicine/"	Fakulteti sveučilišta u	doktor dentalne medicine/doktorica	1° luglio 2013»;
-----------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------

doktorica dentaine  
medicines”      Republici  
Hrvatskoj      dentaine medicine

d) nella tabella, al punto 5.4.2 della sezione V.4, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska Diploma “doktor veterinarske      Veterinarski fakultet      1° luglio  
medicines/doktorica veterinarske      Sveučilišta u Zagrebu      2013»;  
medicines”

e) nella tabella, al punto 5.5.2 della sezione V.5, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska Svjedodžba “prvostupnik - Medicinski prvostupnik      1°  
(baccalaureus) fakulteti (baccalaureus)      luglio  
primaljstva/sveučilišna sveučilišta u primaljstva/prvostupnica      2013»;  
prvostupnica Republici (baccalaura) primaljstva  
(baccalaura) primaljstva”  
- Sveučilišta  
u Republici  
Hrvatskoj  
- Veleučilišta  
i visoke  
škole u  
Republici  
Hrvatskoj

f) nella tabella, al punto 5.6.2 della sezione V.6, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska Diploma      - Farmaceutsko-biokemijski fakultet      1° luglio  
“magistar Sveučilišta u Zagrebu - Medicinski      2013»;  
farmacije/ fakultet Sveučilišta u Splitu - Kemijsko-  
magistra fakultet Sveučilišta u Splitu  
farmacije”

g) nella tabella, al punto 5.7.1 della sezione V.7 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska»;

2. All'allegato VI, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

- «Hrvatska - Diploma "magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma "magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,
- Diploma "magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
- Diploma "diplomirani inženjer arhitekture" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma "diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,
- Diploma "diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
- Diploma "diplomirani arhitektonski inženjer" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta,
- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,
- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,
- Diploma "inženjer arhitekture" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- Tutti i diplomi devono essere corredati del certificato di iscrizione all'Ordine croato degli architetti (Hrvatska komora arhitekata), rilasciato dall'Ordine croato degli architetti di Zagabria».
- terzo anno  
accademico  
dopo  
l'adesione»

ALLEGATO A, PARTE II

(Articolo 28, comma 2)

PARTE II

Articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

«Art.1.. *Qualifica professionale.*

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avoué (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

δικηγόρος (Grecia);

abogado (Spagna);

advogado (Portogallo);

rechtsanwalt (Austria);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advokát (Repubblica ceca);

van deadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Cipro);

zvērināts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);

advokat/radca prawny (Polonia);

odvetnik/odvetnica (Slovenia).

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

АДВОКАТ (Bulgaria);

avocat (Romania);

Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia)».

**PARTE III**

Articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:

«Art.2. *Qualifica professionale.*

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

avocat/advocaat (Belgio);

АДВОКАТ (Bulgaria);

advokát (Repubblica ceca);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Grecia);

abogado-advocat-avogado-abokatu (Spagna);

avocat (Francia);

odvjetnik/odvjetnica (Croazia);

barrister-solicitor (Irlanda);

δικηγόρος (Cipro);

zvērināts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

avocat (Lussemburgo);

ügyvéd (Ungheria);

advocaat (Pacsi Bassi);

rechtsanwalt (Austria);

adwokat/radca prawny (Polonia);

advogado (Portogallo);

avocat (Romania);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

asianajaja-advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)».